



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO n. **30** del 13/12/2012

XVII COMUNITA' MONTANA

“Monti Aurunci”

Zona XVII della Regione Lazio

Spigno Saturnia (LT)



Regione Lazio

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFUGI FORESTALI DELLA XVII COMUNITÀ MONTANA “Monti Aurunci”



REGOLAMENTO RIFUGI FORESTALI

DICEMBRE 2012



XVII COMUNITA' MONTANA "Monti Aurunci" - Spigno Saturnia (LT)

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEI RIFUGI FORESTALI DELLA XVII COMUNITA' MONTANA MONTI AURUNCI

PREMESSO:

- che questa XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" con delibera di Giunta n. 82 del 23.10.2008 ha provveduto alla ricognizione dei rifugi forestali e delle relative aree di pertinenza della cessata Azienda Speciale Consorziata di Bonifica Montana "Le Gronde dei Monti Aurunci" transitati per competenza territoriale a questa Comunità Montana così come segue:

ord.	RIFUGIO E LOCALITA'	COMUNE DI UBICAZIONE
1	Rifugio "ACQUAVIVA" e relativa area di pertinenza	Formia
2	Rifugio "PORNITO-REDENTORE" e relativa area di pertinenza	Formia
3	Rifugio "TOZZE" e relativa area di pertinenza	Itri
4	Rifugio "FONTANA CANALE" e relativa area di pertinenza	Spigno Saturnia
5	Rifugio "LA VALLE" e relativa area di pertinenza	Spigno Saturnia

- che questa XVII Comunità Montana ha, altresì, in comodato ventennale, l'uso dell'ex-edificio scolastico elementare e della relativa area di pertinenza di proprietà del Comune di Castelforte così come segue:

ord.	RIFUGIO E LOCALITA'	COMUNE DI UBICAZIONE
1	Ex-edificio scolastico "LA VALLE DI SUIO" e relativa area di pertinenza	Castelforte

- che per alcuni dei suddetti immobili questa Comunità Montana nel corso degli anni ha provveduto al recupero strutturale-funzionale;
- che questa Comunità Montana ha attivato procedure finalizzate al recupero strutturale-funzionale degli altri immobili attualmente non utilizzabili;
- che i predetti rifugi forestali devono essere utilizzati prioritariamente per la loro destinazione d'uso, specificatamente quali stazioni di soccorso in montagna, per piccola ospitalità e ristoro, per presidio ambientale, per scopi educativi e scientifici, nonché per attività socio-culturali, al fine di esaltarne le funzioni, protettiva, produttiva e ricreativa, nel rispetto di tutti i vincoli di tutela posti dalle vigenti normative regionali e/o statali;
- che è intendimento di questa Comunità Montana provvedere all'utilizzazione dei predetti rifugi secondo regole gestionali disciplinate dal presente regolamento;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Art. 1 FINALITA' DELLA GESTIONE

Gli obiettivi che la XVII Comunità Montana Monti Aurunci intende perseguire, con l'apertura al pubblico del predetti rifugi forestali, sono essenzialmente i seguenti:

- 1) offrire un buon servizio di accoglienza e ristorazione agli escursionisti impegnati in gite di una sola giornata;
- 2) offrire una struttura di appoggio agli escursionisti impegnati in trekking di più giorni;
- 3) informare e responsabilizzare gli escursionisti in merito alle opportunità di fruizione del territorio comprensoriale dei Monti Aurunci;
- 4) promuovere l'attività escursionistica nel comprensorio dei Monti Aurunci, quale occasione di ricreazione e di conoscenza dell'ambiente naturale protetto e delle sue risorse, della storia e della cultura del territorio, del patrimonio rurale e dell'enogastronomia locale;
- 5) favorire e promuovere, con visite e soggiorni, la frequentazione dei rifugi a fini didattici da parte di gruppi organizzati a vario livello (scuole, università, scout, centri estivi, gruppi giovanili, ecc.), in ambito sia regionale che extra regionale;
- 6) favorire e promuovere, con incontri, visite e soggiorni presso i rifugi, attività di educazione ambientale e attività di studio e ricerca e/o campi lavoro sui temi della montagna e sugli aspetti naturalistici, storici e culturali del comprensorio dei Monti Aurunci;



XVII COMUNITA' MONTANA "Monti Aurunci" - Spigno Saturnia (LT)

- 7) favorire e promuovere l'attività delle Associazioni di protezione ambientale sul territorio, iscritte nel relativo registro regionale.

Art. 2 CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

L'affidamento in gestione di ogni singolo rifugio forestale sarà oggetto di specifico bando e disciplinare di selezione, che si baserà sulle seguenti condizioni ed elementi fondamentali a cui il gestore dovrà obbligatoriamente adempiere:

- utilizzare la struttura e le sue pertinenze per le finalità cui la stessa è destinata (rifugio forestale per il turismo nel comprensorio dei Monti Aurunci), considerandola un luogo di accoglienza e presidio della zona, organizzato per dare ospitalità, ristoro, pernottamento, primo soccorso, informazione e altri servizi connessi alla fruizione del territorio montano;
- garantire la custodia, la cura e la conservazione del rifugio in condizioni di decoro ed efficienza, attuando a proprie spese la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'intera struttura (compresi impianti e attrezzature), dell'area esterna di pertinenza, della strada di accesso, nonché provvedendo alla raccolta differenziata e allo smaltimento rifiuti, che dovranno essere conferiti nelle apposite stazioni di raccolta;
- segnalare tempestivamente alla XVII Comunità Montana la presenza di danni alla struttura e la necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Le segnalazioni saranno esaminate dalla stessa, che provvederà all'esecuzione dei lavori richiesti in ragione della loro priorità e delle risorse di bilancio disponibili;
- non procedere ad opere di trasformazione, modifica e miglioria di locali, impianti, attrezzature, arredi e suppellettili interne, nonché delle aree di pertinenza, senza la preventiva autorizzazione scritta della Comunità Montana, che si riserva di accertarne la necessità e l'opportunità;
- tenere e far tenere un comportamento consono nel rispetto e nella tutela dell'immagine della Comunità Montana, nel rispetto, anche, del regolamento del rifugio di cui all'art. 8, di cui dovrà essere garantita l'affissione all'interno della struttura, in posizione di immediata e chiara visione e consultazione;
- garantire una facile ed efficiente reperibilità, dotandosi, a proprie spese, di adeguati strumenti di comunicazione presso il rifugio (radio, telefono satellitare, ecc..), che dovranno servire anche per chiamate di soccorso, per i rapporti con il pubblico/utenza (informazioni, prenotazioni), nonché, a discrezione del gestore e dietro pagamento di ragionevole corrispettivo, per chiamate degli utenti verso l'esterno;
- garantire un'apertura stagionale della struttura più ampia e continuativa possibile, di durata almeno pari al periodo minimo obbligatorio fissato dalla Comunità Montana all'art. 5, incrementato dei giorni di apertura proposti nel Piano di gestione di cui all'art. 10;
- garantire l'apertura del rifugio su richiesta della Comunità Montana, formulata con preavviso di almeno 10 giorni, per lo svolgimento di attività connesse alle finalità istituzionali dell'Ente (attività di educazione ambientale, ricerca, ecc.), nonché in occasione dell'esecuzione di eventuali lavori;
- garantire l'apertura del rifugio su richiesta di altri soggetti (gruppi organizzati e associazioni), come indicato nel Piano di Gestione di cui all'art. 10;
- segnalare l'apertura del rifugio, mediante apposizione della bandiera italiana e di quella europea;
- dotare e custodire il materiale sanitario e di primo soccorso;
- mantenere in buone condizioni igieniche coperte e biancheria (federe, coprimerassi e sacchi lenzuolo) e assicurarsi che gli ospiti facciano obbligatoriamente uso di sacco-lenzuolo, curando di disporne sempre in quantità sufficiente per poterne vendere a prezzo equo a coloro che ne fossero sprovvisti;
- assicurare la possibilità di un pernottamento di fortuna, o almeno di un ricovero, ai visitatori che ne facessero richiesta dopo il tramonto, facendo conto sul loro spirito di adattamento. In caso di raggiunta capienza del rifugio, è fatto salvo il diritto di precedenza per gli infortunati, per il personale di soccorso e per le maestranze impegnate in lavori al rifugio;
- praticare, nel periodo di apertura stagionale, i prezzi indicati nel tariffario affisso all'interno del rifugio, in posizione di immediata e chiara visione e consultazione, relativamente ai prezzi di cui all'art. 6;
- praticare prezzi agevolati, per il pernottamento e la ristorazione, nei confronti del personale in servizio della Comunità Montana o di altri Enti Pubblici;
- dare adeguate informazioni a turisti ed escursionisti in merito alle opportunità di fruizione del comprensorio dei Monti Aurunci e sulla sentieristica locale, responsabilizzandoli, nel contempo, in merito ad eventuali rischi presenti;
- allestire presso il rifugio uno spazio per la consultazione di libri, riviste e materiale promozionale, informativo e divulgativo del comprensorio dei Monti Aurunci;



XVII COMUNITA' MONTANA "Monti Aurunci" - Spigno Saturnia (LT)

- esporre e distribuire il materiale promozionale e informativo;
- comunicare preventivamente alla Comunità Montana tutte le iniziative, promozionali o meno, da realizzare nell'ambito della struttura (manifestazioni, raduni, convegni, corsi, ecc...), alle quali la Comunità Montana stessa potrà negare lo svolgimento solo in caso di incompatibilità con le finalità proprie e della struttura e per gravi motivi (sicurezza delle persone e delle cose, ecc..);
- Nei periodi di chiusura del rifugio, provvedere al riordino e alla pulizia dei locali, nonché alla disattivazione degli impianti o di ogni altra apparecchiatura sensibile ad avverse condizioni atmosferiche;
- Nei periodi di chiusura del rifugio, provvedere a visite periodiche della struttura, senza alcuna richiesta di rimborso spese;
- consentire le verifiche congiunte sulla gestione del rifugio di cui all'art. 12, nell'ottica di un reciproco rapporto di buona fede, al personale della Comunità Montana;
- presentare annualmente agli uffici della Comunità Montana una relazione sull'andamento delle attività svolte, comprensiva dei dati di afflusso al rifugio, del numero dei pernottamenti effettuati e del numero di coperti serviti;
- provvedere a proprie cure e spese, al rinnovo delle licenze, autorizzazioni, permessi, canoni, ecc... a scadenza periodica, necessarie per la prosecuzione dell'attività.

Art. 3 DURATA DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

La durata dell'affidamento in gestione è fissata per un periodo da uno a cinque anni, rinnovabile.

Art. 4 OBBLIGHI ED ONERI DI GESTIONE

Obblighi ed oneri di gestione, che verranno dettagliatamente disciplinati attraverso sottoscrizione di specifico contratto, prevedono:

- a) corresponsione di un canone annuale il cui importo, a base d'asta, viene determinato nella misura minima di € 1.000,00 (euro mille/00). Il canone di concessione potrà essere corrisposto del tutto o in parte, anche attraverso l'acquisto (ad integrazione dei beni contenuti nell'inventario, redatto al momento della consegna della struttura) dei beni mobili necessari all'utilizzo del rifugio secondo gli accordi preventivamente sottoscritti tra la Comunità Montana e l'aggiudicatario. In quest'ultimo caso, l'aggiudicatario comunicherà senza ritardo l'avvenuto acquisto dei beni mobili producendo all'Ente copia delle relative fatture. Le Associazioni di protezione ambientale potranno essere esonerate, dal suddetto canone, in tutto o in parte;
- b) polizza fidejussoria "a prima richiesta" o equipollente a garanzia della corretta restituzione del fabbricato alla scadenza contrattuale per eventuali danni alla struttura, impianti, arredi e attrezzature e, a garanzia del canone, deposito cauzionale pari al canone annuale stabilito in sede di aggiudicazione. Le Associazioni di protezione ambientale potranno essere esonerate in merito;
- c) impegno alla stipula per l'intera durata della gestione di adeguata polizza assicurativa per incendio, furto, e RCT per responsabilità derivanti dall'esercizio dell'attività e dalla conduzione dell'immobile;
- d) impegno ad acquisire e/o rinnovare, a propria cura e spese, ogni titolo o licenza eventualmente prevista dalla normativa per la conduzione dei rifugi;
- e) osservanza, qualora prevista, delle normative a carattere fiscale e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento agli obblighi relativi alla registrazione e segnalazione degli ospiti pernottanti;
- f) custodia e sorveglianza del rifugio affidato in gestione;
- g) attuazione a proprie spese della manutenzione ordinaria dell'intera struttura e degli impianti;
- h) mantenimento in efficienza e stato di decoro e pulizia del rifugio nonché delle immediate pertinenze esterne, anche a promozione e tutela dell'immagine della Comunità Montana;
- i) attuazione di norme di comportamento ambientalmente sostenibili quali utilizzo di prodotti di consumo "ecologici", poco inquinanti o a basso impatto ambientale, contenimento degli sprechi (idrici, energetici ecc..) e della produzione di rifiuti non degradabili, raccolta differenziata dei rifiuti ecc.;
- j) impegno ad aderire a eventuali consorzi promossi dalla Comunità Montana per la gestione dei propri rifugi e/o nell'ambito di progetti di "ricettività diffusa" cui la Comunità Montana intendesse aderire.



XVII COMUNITA' MONTANA "Monti Aurunci" - Spigno Saturnia (LT)

Art. 5 APERTURA STAGIONALE

E' prevista l'apertura del rifugio per un periodo di almeno cinque mesi l'anno (da maggio a settembre) con almeno tre giorni settimanali, comprensivi di sabato e domenica.

E' facoltà del gestore tenere aperto e presidiato il rifugio per un maggior numero di mesi e/o giorni. L'eventuale interesse/disponibilità all'utilizzo del rifugio oltre il suddetto periodo di apertura stagionale deve essere indicato con precisione nel Piano di Gestione di cui all'art. 10.

In occasione di eventuali iniziative, manifestazioni o attività promosse presso il rifugio dalla Comunità Montana o da altri Enti pubblici, nonché nel corso di attività istituzionali della Comunità Montana stessa, deve essere assicurata l'ospitalità ai partecipanti e al personale della Comunità Montana.

Art. 6 PREZZI E TARIFFE

I costi delle consumazioni e dei servizi offerti sono quelli stabiliti dal tariffario CAI (Club Alpino Italiano).

Per le voci non presenti nel tariffario CAI il gestore stilerà un tariffario che concorderà ogni anno con la Comunità Montana preliminarmente all'apertura stagionale.

I prezzi praticati durante tutto il periodo di apertura stagionale (sia quelli da tariffario CAI che quelli concordati con la Comunità Montana) dovranno essere riportati in apposito tariffario, affisso all'interno della struttura, e dovranno essere comprensivi di tutti i servizi e le prestazioni, dell'IVA e di qualsiasi altra imposta o tassa.

Durante tutto il periodo di apertura stagionale, il gestore sarà tenuto alla precisa applicazione dei prezzi indicati nel suddetto tariffario.

Prezzi agevolati potranno essere concordati con il gestore in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati presso il rifugio dalla Comunità Montana o da altri Enti pubblici, nonché nei confronti del relativo personale durante lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

In caso di utilizzo del rifugio al di fuori del periodo di apertura stagionale, le condizioni saranno concordate tra le parti.

In ogni caso, il gestore ha l'obbligo, a norma di legge, di assolvere tutti gli obblighi fiscali sanciti, nei rapporti con i frequentatori del rifugio, secondo le modalità e le norme vigenti.

Art. 7 LIBRO DEI VISITATORI

All'interno del rifugio, in posizione evidente, dovrà essere tenuto il "libro dei visitatori", che, comunque, non sostituisce le scritture di registrazione e segnalazione, che il gestore dovrà tenere a norma delle leggi tributarie e di pubblica sicurezza.

Per facilitare eventuali operazioni di soccorso, il gestore dovrà invitare i frequentatori del rifugio ad indicare sul libro dei visitatori mete e/o itinerario dell'escursione da essi programmate.

Art. 8 REGOLAMENTO DEL RIFUGIO

Prima dell'avvio della gestione, il gestore e la Comunità Montana concordano il regolamento del rifugio, valutando congiuntamente condizioni del servizio, norme di comportamento e trattamenti particolari, di cui dare indicazione chiara e richiedere il rispetto all'interno della struttura, al fine di offrire un servizio improntato a trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza, in favore della generalità dell'utenza e, nel contempo, promuovere comportamenti corretti e rispettosi da parte degli ospiti.



XVII COMUNITA' MONTANA "Monti Aurunci" - Spigno Saturnia (LT)

Art. 9 SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Possono partecipare alla selezione con procedura comparativa e criterio di offerta economicamente più vantaggiosa: imprenditori individuali, imprese, cooperative, associazioni operanti senza scopo di lucro con finalità di promozione dell'escursionismo, di protezione ambientale e/o civile, di attività sportive e ricreative in contesto montano, purché, per norma statutaria, possano gestire direttamente la struttura e siano in possesso dei requisiti necessari per esercitare l'attività turistico-ricettiva ivi prevista. Le associazioni non potranno limitare la fruizione della struttura ai soli soci.

Al fine di garantire la reperibilità richiesta al gestore, nonché la presenza continua per eventuali necessità di assistenza alla clientela, ed allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi prefissati dalla Comunità Montana di cui al precedente art. 1 del presente regolamento, è richiesta preferibilmente la residenza (sede legale in caso di persona giuridica) nel Comune ove ricade il rifugio oggetto di procedura di affidamento.

Art. 10 PIANO DI GESTIONE DEL RIFUGIO

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentare un Piano di Gestione (relativo alla durata del contratto), che s'impegnano a realizzare con risorse proprie.

Tale piano è finalizzato alla valorizzazione della struttura concessa in uso, al potenziamento dei servizi offerti ai visitatori del comprensorio dei Monti Aurunci e allo sviluppo di iniziative e attività di promozione del territorio, coordinate con la Comunità Montana e con altri soggetti locali (Comuni, Enti Parco, Provincia, Regione ecc.), nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1.

Il piano di gestione dovrà precisare quanto segue:

- 1) i periodi di apertura della struttura proposti dal gestore oltre a quelli obbligatori richiesti dalla Comunità Montana di cui all'art. 5;
- 2) eventuali ulteriori periodi, durante i quali il gestore si rende disponibile ad aprire il rifugio su richiesta specifica da parte di gruppi;
- 3) il programma di promozione dei servizi offerti (ristorazione e alloggio) e le forme di collaborazione che si intendono attivare con altri soggetti (associazioni e organizzazioni, operatori turistici, agenzie, scuole, oratori, ecc.), nonché, per le Associazioni ambientali, il programma delle attività sul territorio;
- 4) la previsione di particolari agevolazioni per gruppi organizzati, associazioni o altri soggetti che promuovono l'escursionismo, l'educazione ambientale, periodi di vacanza in aree protette, ecc.;
- 5) il programma delle attività di animazione che s'intende sviluppare, che -a titolo puramente esemplificativo - potranno consistere in iniziative di valorizzazione dei prodotti agricoli e gastronomici tipici, intrattenimenti musicali, iniziative educative, attività ricreative e sportive consone al contesto, ecc.;
- 6) eventuali servizi aggiuntivi che, a titolo esemplificativo, potranno riguardare l'escursionismo, l'equiturismo, il cicloturismo, ecc.;
- 7) specifica offerta per eventuali servizi supplementari di manutenzione sentieristica od altri servizi in favore del territorio.

Il piano di gestione dovrà prevedere la collaborazione con la Comunità Montana, e con altri soggetti a vario titolo interessati alla promozione del territorio e della montagna (Comuni, Ente Parco Regionale dei Monti Aurunci, Regione Lazio, Provincia di Latina ecc.).

Art. 11 CONSEGNA DEI BENI

L'atto di presa in carico del rifugio sarà, obbligatoriamente, proceduto dall'effettuazione di apposito sopralluogo tra il gestore e un rappresentante della Comunità Montana. L'inventario, la ricognizione e l'esatta consistenza dei beni ed il loro stato saranno accertati da un apposito verbale, redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti, che dovrà essere allegato al disciplinare di concessione.

Allo scopo di verificare la gestione del rifugio, ogni anno, a conclusione del periodo di apertura stagionale, verrà effettuata una ricognizione della struttura con la verifica dell'inventario sopradetto.



XVII COMUNITA' MONTANA "Monti Aurunci" - Spigno Saturnia (LT)

Alla scadenza del contratto sarà eseguito un ulteriore sopralluogo con cui saranno verificate le condizioni di riconsegna del bene alla Comunità Montana.

Al termine del contratto eventuale materiale acquistato dal gestore ritornerà nella sua piena disponibilità, fatta comunque salva la facoltà di acquisizione dal parte della Comunità Montana, previa valutazione economica in accordo tra le parti.

E' fatto divieto al gestore di consegnare le chiavi del complesso a terzi.

Art. 12 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il gestore non potrà cedere la gestione o subaffittare, in tutto o in parte, i beni dati in uso.

Il rapporto è strettamente personale con assoluta esclusione di ogni forma di sostituzione, cessione, subentro, salva l'assunzione da parte del gestore di personale dipendente sotto la sua esclusiva direzione e responsabilità.

Art. 13 SOSPENSIONE DELLA GESTIONE

La gestione del rifugio è vincolata all'esercizio della gestione dello stesso, che non potrà essere interrotta o sospesa dal gestore per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore.

In caso di sospensione dell'esercizio di gestione o di abbandono immotivato dell'immobile da parte del gestore, la Comunità Montana potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, al gestore per l'esecuzione d'ufficio del servizio (con rivalsa sul medesimo delle spese sostenute) e procedere alla revoca, di diritto, del contratto.

Art. 14 RINUNCIA

L'eventuale rinuncia, da parte del gestore, prima della scadenza del contratto dovrà essere notificata alla Comunità Montana a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo all'uopo idoneo (P.E.C.) con un anticipo di almeno sei mesi.

Art. 15 REVOCA DELLA GESTIONE E DIRITTO DI RECESSO

E' facoltà della Comunità Montana revocare il contratto prima della scadenza, a proprio insindacabile giudizio, in caso di violazioni del contratto stesso o gravi inadempienze da parte del gestore agli obblighi assunti. In tale ipotesi alla revoca si aggiunge il risarcimento del danno.

Il recesso dal contratto sarà consentito nelle ipotesi previste dalla normativa vigente, unilateralmente da parte della Comunità Montana, con preavviso di almeno tre mesi, da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo all'uopo idoneo (P.E.C.).



XVII COMUNITA' MONTANA
"Monti Aurunci"
Zona XVII della Regione Lazio
Spigno Saturnia (LT)



REGOLAMENTO RIFUGI FORESTALI

DICEMBRE 2012